COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 719

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

ROSELLI ed altri. Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali. (3174) 719

PRESIDENTE . . 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728

MARENGHI, *Relatore* 719, 720, 721, 724, 725, 726, 727 728

ROSELLI . 721, 726, 727

TRUZZI . 721, 723, 724

FRANZO . 722, 723, 724, 726

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO . 722, 723

PINO . . . 722, 724

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'Igiene e la sanità pubblica* 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728

MARILLI . 725

Votazione segreta:

PRESIDENTE 728

La seduta comincia alle 9,50.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta a sua richiesta, senza voto deliberativo, il deputato Pino. Interviene inoltre, senza voto deliberativo, il deputato Roselli per la discussione della sua proposta di legge n. 3174, oggi all'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Roselli ed altri: Ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali. (3174).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Roselli ed altri concernente l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso, in data odierna, parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Marenghi ha facoltà di svolgere la relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta al nostro esame riguarda l'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, e vuole costituire un riconoscimento concreto delle attività da essi svolte nel campo della diagnosi, profilassi e cura delle malattie del bestiame, fissandone la caratteristiche e le funzioni.

Di questi istituti, veramente benemeriti, ne sono stati istituiti finora dieci, con sedi a Brescia, Portici, Torino, Roma, Foggia, Sassari, Padova, Palermo, Perugia, Teramo. Essi hanno assunto in questi ultimi decenni uno sviluppo ed una importanza sempre crescente in relazione sia al continuo aumento quantitativo e qualitativo del bestiame, sia ai gravi danni

causati dalle malattie degli animali domestici, valutati a centinaia di miliardi. Fra i loro massimi titoli di benemerenza ricorderò lo studio completo delle malattie diffusive dei suini e degli animali da cortile, nonché delle malattie cosiddette neonatali – morìa dei vitelli, ecc. – che un tempo preoccupavano gli allevatori e che oggi sono validamente combattute.

Si deve ad essi, altresì, la prima preparazione del siero e poi del vaccino antiaftoso contro l'afta epizootica che tutti sanno quali gravi danni arrechi, specie in Lombardia; l'introduzione della vaccinazione sistematica contro l'aborto brucellare delle bovine, e della fecondazione artificiale.

Si deve aggiungere che gli istituti zooprofilattici hanno saputo, con una oculata amministrazione, contenere entro limiti assai bassi il costo dei prodotti immunizzanti, esercitando così una benefica azione calmieratrice. In molti casi, anzi, i loro prodotti vengono distribuiti gratuitamente sia a titolo sperimentale, per diffondere sempre di più la fiducia negli interventi immuno-profilattici, sia per sovvenire gli allevatori in condizioni particolarmente disagiate.

Notevole importanza – come hanno fatto rilevare i proponenti nella loro ampia relazione – ha assunto la sempre più stretta collaborazione fra gli istituti ed il medico veterinario; così come, del resto, avviene nei paesi più progrediti d'Europa e d'America, i quali da tempo hanno provveduto ad aggiornare, in tale senso, la loro legislazione sanitaria.

La proposta di legge in esame prevede, da parte degli Istituti, la cessione anche diretta, (che in passato avveniva sempre tramite i farmacisti) ai veterinari, e su loro prescrizione, dei prodotti atti a diagnosticare e a combattere le malattie infettive ed infestive degli animali. È però fatto divieto di svolgere commercio di tali prodotti. Con questo sistema si dà la possibilità al medico veterinario di reperire il prodotto con quella tempestività che è a volte decisiva.

Sarà inoltre possibile conservare adeguate scorte di vaccini e di sieri per i casi di emergenza.

Come ho poi già accennato, i prodotti vengono ceduti ai veterinari a un prezzo inferiore a quello attualmente praticato, in quanto si eliminano due intermediari il grossista e il farmacista.

L'articolo 1 della proposta di legge al primo comma stabilisce che gli istituti zooprofilattici sperimentali perseguono fini di interesse generale per la difesa del patrimonio zootecnico nazionale. Essi non hanno scopi né attività di lucro, agiscono nelle zone di territorio indicate in una tabella allegata alla proposta di legge stessa e possono istituire sezioni provinciali nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Il secondo comma, poi, determina le attività degli istituti. Essi provvedono: *a*) allo studio della eziologia ed epizoologia delle malattie infettive ed infestive degli animali e alle indagini sulla profilassi delle malattie stesse, *b*) alla assistenza gratuita ai veterinari ed agli allevatori di bestiame, attuata mediante la consulenza tecnico-scientifica, gli esami diagnostici ed i sopraluoghi negli allevamenti.

Mi pare necessario offrire agli onorevoli colleghi ulteriori elementi di giudizio sugli Istituti: sono migliaia gli esami diagnostici che essi effettuano nelle sedi o nelle sezioni. Quando si tratta di piccoli animali, gli allevatori portano il soggetto morto per malattia presso l'istituto che, accertata la causa della morte, se si tratta di malattia infettiva, prescrive l'opportuna profilassi. Quando si tratta di grossi animali, i direttori o i tecnici degli istituti si recano personalmente ad esaminare gli animali ammalati per diagnosticare la malattia e prescrivere le cure, d'accordo con i veterinari comunale e provinciale. Tutto questo gratuitamente.

Soprattutto voglio precisare che la proposta di legge, come ho già detto, non fa altro che legalizzare una attività già esercitata. Essa innova solo per quanto si riferisce alla distribuzione dei medicinali attraverso i veterinari.

Anche per questo motivo vi invito a dare il vostro voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Marenghi per la sua ampia e dettagliata relazione.

Lo prego altresì di precisare alla Commissione quali sono i prodotti ai quali il provvedimento si riferisce e in che misura sono conservabili.

MARENGHI, *Relatore*. Bisogna distinguere innanzitutto i prodotti cosiddetti diagnostici, come, per esempio, la tubercolina, che serve per accertare se gli animali sono, oppure no, affetti da tubercolosi.

Vi sono poi i sieri e i vaccini, dei quali i secondi servono normalmente per immunizzare. Quando scoppia, ad esempio, in una certa zona, un focolaio di afta il medico veterinario dispone la cosiddetta profilassi accerchiante, per cui tutti gli animali della zona vengono vaccinati.

I vaccini sono di difficile conservazione: debbono essere tenuti in frigoriferi ad una determinata temperatura che non è la stessa per tutti i tipi e questo postula una attrezzatura particolare. Inoltre, dopo un certo periodo di tempo, essi non sono più attivi e debbono essere sostituiti. In pratica le farmacie rurali sono poverissime di attrezzature adeguate, di cui dispongono invece gli Istituti e le loro sezioni.

Ci sono poi i sieri che si usano quando è già in atto una malattia. Anche essi richiedono una attrezzatura particolare per la conservazione.

Per tutti gli altri prodotti, dagli antibiotici ai galenici (a quelli, cioè, che i farmacisti preparano su ricetta), la conservazione è più facile. Anche per questo la disciplina della legge non si riferisce ad essi.

PRESIDENTE. Mi pare di avere inteso che la diffusione diretta, ad opera dei veterinari, di questi sieri e vaccini, è già in atto.

MARENGHI, *Relatore*. Ho già accennato una risposta positiva prima. Quando l'allevatore vuole intervenire tempestivamente per la profilassi del suo bestiame, va dal veterinario che ricorre direttamente all'Istituto, dove preleva i sieri per la vaccinazione. Però tutto questo accade in violazione alla legge. Sicché capita che proprio i veterinari più diligenti, che provvedono a salvare il patrimonio zootecnico, possano essere chiamati dinanzi ai giudici, come se avessero commesso chissà quale reato.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se l'utilizzazione di questi prodotti debba essere operata, per legge, esclusivamente dai veterinari, a differenza di quanto accade per i prodotti utili alla salute degli uomini.

MARENGHI, *Relatore*. Così è disposto dal testo unico delle leggi sanitarie. Talvolta la pratica delle vaccinazioni è molto semplice, ma altre volte richiede una particolare attenzione, come si verifica nel caso della brucellosa, che è trasmissibile all'uomo. Bisogna stabilire con fermezza che questi preparati ceduti al veterinario debbono essere adoperati da lui personalmente per gli animali che ha in cura, e non possono essere trasferiti ad altro collega o ad altra persona.

PRESIDENTE. Quali novità importa questa proposta di legge agli effetti del commercio dei prodotti?

MARENGHI, *Relatore*. Se ci limitiamo ai prodotti di cui abbiamo fatto cenno, non interviene nessuna novità, perché già attualmente i veterinari prelevano i prodotti in caso di gravi epidemie. Però il farmacista richiede che il prelievo sia fatto per suo tramite e pretende quindi una percentuale. Si tratta quindi soltanto di eliminare quelle percentuali cui il grossista e il farmacista hanno, ora, diritto, quantunque essi qualche volta non tocchino neppure il prodotto, ma si limitino a dare un biglietto all'allevatore per autorizzarlo a prelevarlo. Insomma è già in atto una bella e cordiale collaborazione fra istituti e veterinari provinciali e comunali, che oggi, con questa proposta di legge, si vuole legalizzare e perfezionare.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il relatore per i chiarimenti che ha creduto fornire, su mia richiesta, alla Commissione, e dichiaro aperta la discussione generale.

ROSELLI, Vorrei assicurare, in quanto proponente di questa proposta di legge, che essa non tende a ledere gli interessi di una categoria o di un'altra ma soltanto a stabilire un equilibrio giuridico efficace, agli effetti tecnici e agrari. Basta pensare alle decine di miliardi di danni che derivano al patrimonio zootecnico della mancata cura di alcune malattie che infestano il bestiame.

Anzi, per quanto riguarda i vaccini, ricorderò che non sempre il commercio di questo prodotto è sicuramente vantaggioso per i farmacisti perché il vaccino dura dai 30 ai 60 e talvolta solo dai 10 ai 15 giorni. Se, quindi, non viene venduto subito, ne consegue una pardita certa.

TRUZZI. Sono in linea di massima favorevole all'approvazione della proposta di legge. Vorrei però suggerire alcune cautele.

Di fatto oggi avviene che alcuni prodotti non passano attraverso le farmacie e non sarebbe neppure possibile che vi passassero. Mi riferisco in modo speciale ai prodotti antiaftosi. Non solo i veterinari vanno spesso a prendersi il prodotto presso gli istituti zooprofilattici, ma molto più spesso ci vanno gli allevatori, poiché si tratta di un materiale che non è disponibile in continuità. I farmacisti quindi non subirebbero un danno qualora venisse approvata questa proposta di legge, perché, lo ripeto, oggi non c'è nessun allevatore che vada a prendere il siero antiaftoso in farmacia. Tutt'al più il farmacista con una sua letterina spedisce l'allevatore all'Istituto zooprofilattico per prelevarlo.

Tuttavia sono contrario ad attribuire indiscriminatamente la facoltà di cessione ai veterinari, perché non vorrei che essi ne approfittassero per farne delle speculazioni. Proporrei perciò che si restringesse questa facoltà a pochi prodotti, e in questo senso preannnuncio un emendamento all'articolo 1.

FRANZO. Mi compiaccio con l'onorevole Roselli non solo per la proposta di legge che ha presentato, ma anche per i validi elementi di giudizio, compresi quelli di legislazione comparata, che ci ha fornito nella sua relazione. Mi augurerei che anche il Governo, quando presenta dei disegni di legge, li accompagnasse sempre con delle relazioni altrettanto elaborate.

Tuttavia la formulazione della proposta di legge è troppo ampia e perciò ha messo in allarme i farmacisti rurali. Preannuncio perciò due emendamenti, rispettivamente agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, per definire i prodotti ai quali essa si riferisce e per vincolare i veterinari ad un uso di quei prodotti che non sia in nessun caso in uso commerciale.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Siamo d'accordo sui principî informatori di questa proposta di legge e ringraziamo anche noi l'onorevole collega proponente per l'ottima relazione introduttiva.

Tuttavia sul contenuto della proposta di legge abbiamo delle preoccupazioni che vorrei esporre agli onorevoli colleghi. Comincerò con l'esporre la situazione della provincia di Belluno dove ogni anno, su un patrimonio di 60 mila capi bovini, la sola tubercolosi produce un danno di 200 milioni. Per non parlare, poi, della brucellosi e della sterilità. Il danno relativo si riflette per la maggior parte sui piccoli allevatori di bestiame, proprietari di due, tre, cinque vaccine, che non hanno la possibilità di adottare i necessari metodi profilattici e di provvedersi delle medicine occorrenti. I mezzi legali per andare incontro alle necessità di questi piccoli allevatori esistono: vi è l'articolo 59 del testo unico delle leggi sanitarie che stabilisce l'assistenza veterinaria e farmaceutica gratuita per gli allevatori di bestiame iscritti in apposito elenco.

Tuttavia, giacché ho la fortuna di trovarmi oggi alla presenza di un responsabile di questo settore dell'attività governativa, vorrei richiamare la sua cortese attenzione sul fatto che io ho presentato, due o tre anni fa, una interrogazione per conoscere come il Governo intendeva dare attuazione pratica all'articolo 59 di quel testo unico che – si badi bene – è del 1934. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità del tempo rispose che non era compito suo, bensì delle amministrazioni comunali dare attuazione pratica a questa disposizione; e le amministrazioni comunali, lodevolmente, vi hanno provveduto, con in testa la provincia di Belluno dove la mia parte ha presentato un regolamento – approvato all'unanimità – in cui era stabilito che tutti i proprietari di bestiame fino a 5 capi (tre bovini adulti, un caprino e un suino) avevano diritto all'assistenza veterinaria e farmaceutica gratuita.

La delibera giunse al prefetto; questi chiese lumi al Governo che rispose di respingere il regolamento, considerato troppo estensivo, e di invitare i comuni ad elaborare un elenco di aventi diritto, inserendo in questo elenco tutti i proprietari di bestiame iscritti nell'elenco dei poveri.

Preannuncio perciò un emendamento all'articolo 2 per stabilire che: « ...per gli allevatori di bestiame iscritti dai comuni in apposito elenco con un massimo di tre capi bovini adulti, l'assistenza veterinaria e farmaceutica è gratuita ».

PINO. Ho letto con attenzione l'ampia e ponderata relazione dell'onorevole collega proponente e mi pare che in linea di massima la proposta di legge, nella sua stesura attuale, colmi una lacuna e venga a sanare una situazione di fatto sulla quale credo sia ozioso intrattenersi. Con l'approvazione di questa legge si verrà a potenziare, se non altro moralmente, la lodevole attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, e si riconoscerà anche, legalmente, la non meno lodevole attività dei veterinari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Ho poco da aggiungere alla relazione veramente elaborata e completa (e desidero come amico aggiungere le mie felicitazioni personali e quelle già pervenute all'onorevole Roselli per il pregevole lavoro compiuto) e mi dichiaro altresì d'accordo con le preoccupazioni che hanno mosso gli onorevoli colleghi Truzzi e Franzo nei loro interventi.

Sono spiacente invece di non poter prendere in considerazione in questa sede la richiesta dell'onorevole Bettiol, di cui pur riconosco la fondatezza, perché non ha attinenza con questa legge che – come dice il suo titolo – ha per oggetto l'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

L'Alto Commissariato non può che dare parere favorevole all'approvazione della legge, anche perché ritiene che il provvedimento non danneggerà le farmacie poiché – come è stato autorevolmente detto – già le cose si svolgono su questo binario da tempo, di modo che la legge attuale, se approvata, verrebbe a sanare soltanto quella che ormai è una situa-

zione cristallizzata di fatto, e, per di più, giuridicamente irregolare.

Tuttavia il Governo, che ha già meditato le ragioni di dissenso e di riserva formulate dagli onorevoli Truzzi e Franzo, le ha espresse in una serie di emendamenti che mi riservo di illustrare nel corso della discussione degli articoli. Anticiperò solo che con questi emendamenti sono fatti salvi i legittimi interessi dei farmacisti rurali giacché viene assicurato ad essi tutto il settore « medicamentoso » rappresentato dai prodotti basati su sostanze chimiche ed antibiotiche. Ho voluto chiarire questo punto anche in previsione di eventuali interpretazioni estensive della legge.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. A seguito delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, mi dichiaro disposto a convertire l'emendamento da me preannunciato nel seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Grifone e Fogliazza:

« La Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, al termine della discussione generale sulla proposta di legge n. 3174, rilevato che, alla data di oggi, l'articolo 59 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934, che stabilisce l'assistenza veterinaria e farmaceutica gratuita, in pochi casi ha avuto applicazione,

impegna il Governo

a dare opportune disposizioni alle Prefetture perché le legittime deliberazioni dei consigli comunali trovino pieno riconoscimento da parte delle Giunte provinciali amministrative in modo che i piccoli allevatori di bestiame bovino siano ammessi ai benefici della legge ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono disposto ad accettare l'ordine del giorno a patto che i proponenti sostituiscano alla parola: « impegna, la parola: « invita ».

BETTIOL FRANESCO GIORGIO. Accetto la modifica proposta dal Governo al mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Bettiol ed altri modificato nel senso indicato dal rappresentante del Governo ed accettato dal proponente.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

« Gli Istituti zooprofilattici sperimentali perseguono fini di interesse generale per la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico nazionale. Essi non hanno scopi né attività di lucro, agiscono nelle zone di territorio indicate nella tabella allegata alla presente legge e possono istituire sezioni provinciali nei limiti della rispettiva competenza territoriale.

Gli istituti provvedono.

a) allo studio della eziologia ed epizoologia delle malattie infettive ed infestive degli animali ed alle indagini sulla profilassi delle malattie stesse;

b) alla assistenza gratuita ai veterinari ed agli allevatori di bestiame, attuata mediante la consulenza tecnico-scientifica, gli esami diagnostici ed i sopraluoghi negli allevamenti;

c) alla produzione e relativa cessione, anche direttamente ai veterinari e su loro prescrizione, dei prodotti atti a diagnosticare e di quelli atti a combattere le malattie infettive ed infestive degli animali;

d) alla propaganda igienica e a tutte quelle attività igienico- sanitarie che sono necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si avvale dei predetti enti per gli scopi d'istituto ».

TRUZZI. Presento il seguente emendamento: alla lettera *c*) dopo le parole: « direttamente ai veterinari », aggiungere le parole: « per conto degli allevatori ».

FRANZO. Presento il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Stella e Truzzi: alla lettera *c*) dopo la parola: « prescrizione », aggiungere le parole: « di prodotti diagnostici, sieri e vaccini » e sopprimere, conseguentemente, il resto della lettera *c*).

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Presento, a nome del Governo, i seguenti emendamenti:

1°) al primo comma, dopo la parola: « lucro », sostituire il resto del comma con le parole: « ed agiscono nelle zone di territorio indicate nello statuto. Possono istituire sezioni provinciali nell'ambito della rispettiva competenza territoriale »;

2°) sostituire la lettera *c*) con le parole: *c*) alla preparazione, per uso veterinario, di vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altra simile sostanza consentita ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Il primo emendamento mira ad allargare l'area di applicazione della legge, prevedendo altresì la possibilità che sorgano nuovi istituti. Il secondo emendamento dissipa le preoccupazioni espresse nel corso della discussione ge-

nerale e che hanno ispirato gli emendamenti degli onorevoli Franzo e Truzzi, dei quali può ritenersi assorbente. In questo modo si rende chiaro quanto ho già detto, e cioè che tanto gli antibiotici quanto gli altri prodotti medicamentosi a base chimica o biologica non sono interessati dall'applicazione della legge. Avverto anche che, nel caso il primo emendamento venisse approvato, si intenderebbe soppressa la tabella allegata alla presente legge.

PINO. Ritengo opportuni gli emendamenti governativi ma faccio notare che molte volte, in caso di emergenza, gli istituti hanno preparato prodotti anche per le malattie degli uomini.

MARENGHI, *Relatore*. Difatti l'emendamento del Governo limita la preparazione dei prodotti al solo uso veterinario. Quindi probabilmente gli istituti non potrebbero più procedere alla preparazione di altri prodotti.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'Alto Commissariato ha sempre facoltà di disporre in senso diverso in caso di necessità. Per il momento ci occupiamo soltanto dell'attività istituzionale degli istituti zooprofilattici.

In casi di emergenza l'autorità sanitaria può chiedere a chicchessia di mettersi a disposizione per la preparazione di tutti i medicinali che possano occorrere alla collettività nazionale. Quindi, da questo punto di vista, non ci possono essere preoccupazioni.

D'altra parte non vorrei che con una legge che regolamenta l'attività degli istituti zooprofilattici sperimentali si estendesse la possibilità per essi di mettersi in concorrenza.

PRESIDENTE. Mi pare che la dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo sia tale da dissipare ogni equivoco. Chiedo agli onorevoli Truzzi e Franzo se insistono nei loro emendamenti anche dopo la presentazione degli emendamenti governativi.

TRUZZI. Ritiro l'emendamento da me presentato considerandolo assorbito in quelli governativi.

FRANZO. Ritiro il mio emendamento per le stesse considerazioni dell'onorevole Truzzi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 fino alla parola « lucro ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo alla restante parte del primo comma dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 fino alla parola « allevamenti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo alla lettera *c*) del secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso

« Gli Istituti zooprofilattici sperimentali perseguono fini di interesse generale per la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico nazionale. Essi non hanno scopi nè attività di lucro ed agiscono nelle zone di territorio indicate nello Statuto. Possono istituire sezioni provinciali nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Gli Istituti provvedono:

a) allo studio della eziologia ed epizoologia delle malattie infettive ed infestive degli animali ed alle indagini sulla profilassi delle malattie stesse;

b) alla assistenza gratuita ai veterinari ed agli allevatori di bestiame, attuata mediante la consulenza tecnico-scientifica, gli esami diagnostici ed i sopraluoghi negli allevamenti;

c) alla preparazione, per uso veterinario, di vaccini, virus, sieri, tossine e di ogni altra simile sostanza consentita ai sensi dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

d) alla propaganda igienica e a tutte quelle attività igienico-sanitarie che sono necessarie ed opportune per il raggiungimento dei fini istituzionali.

l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica si avvale dei predetti enti per gli scopi d'istituto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2.

« Per l'attuazione dei loro fini, gli Istituti zooprofilattici sperimentali si valgono dei contributi degli enti associati regolarmente deliberati e previsti negli atti costitutivi e negli statuti e dei proventi derivanti dalla cessione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera *c*), nonché, eventualmente, di rendite patrimo-

niali e contributi dello Stato, di enti e di privati.

I veterinari cui vengono ceduti i prodotti di cui al precedente comma non possono farne commercio, ma devono usarli esclusivamente per il trattamento degli animali dei propri clienti. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200.000. nei casi di recidiva si applicano anche i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari.

Quando la preparazione di tali prodotti è disposta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, questo impartisce istruzioni per la loro produzione e distribuzione ».

MARILLI. Presento il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Grifone al secondo comma sostituire le parole: « dei propri clienti », con le parole: « a richiesta degli interessati ».

FRANZO. Presento, come ho preannunciato, il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Stella e Truzzi. al secondo comma dopo la parola · « trattamento », sostituire le parole: « degli animali dei propri clienti » con le parole. « diagnostico, profilattico e curativo da effettuarsi direttamente e personalmente sugli animali affidati alle loro cure ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Presento, a nome del Governo, i seguenti tre emendamenti:

1°) sopprimere il primo comma,

2°) sostituire il secondo comma con le parole seguenti. « I prodotti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli istituti zooprofilattici sperimentali ai veterinari, limitatamente ai quantitativi necessari per l'uso professionale immediato. Il prezzo di cessione da parte dell'istituto al veterinario non può superare quello stabilito per la vendita al pubblico decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. I veterinari non possono farne commercio e non possono richiedere al cliente prezzo superiore a quello di acquisto, maggiorato delle spese effettivamente sostenute per la conservazione e la distribuzione.

I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200 mila, salvo in ogni caso i provvedimenti disciplinari ».

3°) al terzo comma, dopo la parola. « quando », aggiungere le parole « la produzione e ».

Il Governo propone la soppressione del primo comma dell'articolo perché lo ritiene superfluo. Difatti l'ordinamento e il funzionamento degli istituti formerà oggetto di norme statutarie, come previsto dal secondo comma dell'articolo 3. Il secondo emendamento tranquillizza le perplessità giustamente manifestate in ordine alle possibili speculazioni effettuate dai veterinari e dispone un non indifferente abbassamento di prezzo

MARENGHI, *Relatore*. Con la dizione « per uso professionale immediato », s'intende che il veterinario non può avere nessuna scorta ?

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Naturalmente. Non vogliamo che il veterinario possa costituirsi una scorta per il proprio fabbisogno relativo, per esempio, ad un anno, altrimenti il veterinario diventerebbe un grossista. Egli deve prelevare il prodotto che gli sarà necessario per i giorni immediatamente successivi.

Quanto al terzo emendamento, preciserò subito che, secondo noi, per « produzione » si intende il fatto di produrre la materia prima, mentre per « preparazione » s'intende l'inscatolamento del prodotto. L'emendamento risponde un po' alla preoccupazione che aveva manifestato l'onorevole Pino. Quando l'Alto Commissariato ritiene che per necessità nazionali si debba disporre un certo lavoro, provvede senz'altro. Se a un certo punto l'Alto Commissario ritiene che in una zona d'Italia vi sia una epidemia e che questa possa essere combattutta con un determinato vaccino, può dare le direttive per la sua produzione e preparazione anche agli istituti zooprofilattici. Quindi questo articolo non riguarda l'attività normale degli istituti zooprofilattici.

PRESIDENTE. Mi pare che l'emendamento proposto dal Governo sia inutile, perché nell'ultima parte del terzo comma è già detto che quando la preparazione di prodotti è disposta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, questo « impartisce istruzioni per la loro produzione e distribuzione ».

Inoltre poiché alla lettera *c*) dell'articolo 1 si è parlato soltanto di preparazione, mi pare che, per non creare equivoci, non sia il caso di aggiungere qui anche la produzione.

Chiedo, inoltre, agli onorevoli Marilli e Franzo se non ritengano sia il caso di ritirare i loro emendamenti, dopo le dichiarazioni del Governo.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Riconosco la fondatezza delle osservazioni fatte dal Presidente e ritiro il terzo degli emendamenti da me presentati a nome del Governo.

MARILLI. Ritiro l'emendamento da me presentato ritenendone assorbita la sostanza dagli emendamenti del Governo.

FRANZO. Per le stesse considerazioni fatte dall'onorevole Marilli ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 avvertendo che ne è stata chiesta la soppressione da parte del Governo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al secondo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« I prodotti di cui alla lettera *c*) del precedente articolo possono essere ceduti direttamente dagli Istituti zooprofilattici sperimentali ai veterinari, limitatamente ai quantitativi necessari per l'uso professionale immediato. Il prezzo di cessione da parte dell'Istituto al veterinario non può superare quello stabilito per la vendita al pubblico decurtato delle percentuali spettanti al grossista e al farmacista. I veterinari non possono farne commercio e non possono richiedere al cliente prezzo superiore a quello di acquisto, maggiorato delle spese effettivamente sostenute per la conservazione e la distribuzione. I contravventori sono puniti con l'ammenda fino a lire 200.000, salvo in ogni caso i provvedimenti disciplinari ».

Quando la preparazione di tali prodotti è disposta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, questo impartisce istruzioni per la loro produzione e distribuzione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che il rappresentante del Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 2-*bis*, che, se venisse approvato, diventerebbe l'articolo 3 della legge:

« Gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati a produrre medicamenti diversi da quelli contemplati negli articoli precedenti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per le officine private.

Tutti i prodotti medicamentosi degli Istituti sono soggetti alle registrazioni e ai controlli sanitari previsti dalle vigenti disposizioni ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. L'emendamento aggiuntivo ha lo scopo di non togliere agli istituti zooprofilattici la possibilità – al di fuori del regime particolare creato con queste disposizioni di legge previste soprattutto a favore dell'agricoltura – di produrre, come un qualsiasi industriale privato, altre sostanze medicamentose, sottoponendosi alla legislazione normale per quanto riguarda la produzione.

Vorrei inoltre chiarire il problema dei prezzi. L'Alto Commissariato, nello stabilire il prezzo dei prodotti, se si tratta di un produttore privato, deve tener conto di un'aliquota a titolo di utile per il produttore. Ciò non accade nel caso degli Istituti zooprafilattici i quali non hanno scopo di lucro, per cui nell'analisi dei costi di produzione l'Alto Commissariato ne tiene conto eliminando l'aliquota relativa e mantenendo i prezzi più bassi, con evidente vantaggio per tutti.

ROSELLI. Approvo tutte le ragioni esposte dall'Alto Commissario aggiunto, e non solo, ma, affinché la Commissione sia in grado di valutare la necessità di questa norma, voglio far presente che già attualmente esistono notevoli differenze di prezzo fra le sostanze (vedi ad esempio la penicillina) prodotte dagli Istituti zooprofilattici e quelle consimili prodotte dall'industria privata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione come articolo 2-*bis* l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge, che, se approvato, diventerebbe l'articolo 4 della legge:

« Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

Essi si reggono secondo gli ordinamenti derivanti dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, viene provveduto al riconoscimento giuridico, alle riforme e modificazioni degli statuti organici e della competenza territoriale degli Istituti ».

MARENGHI, *Relatore*. Senza ledere la competenza dell'Alto Commissariato per

l'igiene e la sanità pubblica, noi vorremmo che in qualche caso venisse sentito anche il Ministero dell'agricoltura. Quindi al terzo comma, dopo le parole « su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri », proporrei di aggiungere: « di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Mi dichiaro contrario all'emendamento Marenghi; qui non si tratta di materia di competenza del Ministero dell'agricoltura, ma della produzione di medicinali, settore di competenza specifica istituzionale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica del quale non è il caso di restringere la competenza. Inoltre, se dovesse essere sentito anche il Ministero dell'agricoltura, si creerebbero fatalmente altre difficoltà burocratiche.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Marenghi se insiste nel suo emendamento.

MARENGHI, *Relatore.* Noi abbiamo sempre considerato la necessità di una collaborazione tra l'Alto Commissariato e il Ministero dell'agricoltura e non vediamo che cosa ci sia di strano nell'eventuale collaborazione di un funzionario del Ministero dell'agricoltura con l'Alto Commissariato. Tuttavia ritiro l'emendamento riservandomi di riproporre il problema, in altra forma, a proposito di altri articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 della proposta di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge, che, se approvato, diventerebbe articolo 5 della legge:

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono posti sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che impartisce anche le direttive tecniche.

Dell'amministrazione degli Istituti fanno parte almeno due funzionari dei ruoli veterinari dell'amministrazione sanitaria, nominati dall'Alto Commissario.

L'Alto Commissario può, nei casi di urgenti necessità, sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario temporaneo ».

MARENGHI, *Relatore.* Riallacciandomi alla discussione recentemente chiusa, propongo i seguenti due emendamenti: 1°) al primo comma aggiungere: « sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste »; 2°) al secondo comma aggiungere: « e almeno un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Sono contrario al primo emendamento, mentre non mi oppongo al secondo, perché ritengo che l'apporto di un tecnico dell'agricoltura possa giovare al funzionamento degli istituti.

Presento a mia volta, a nome del Governo, i seguenti due emendamenti.

1°) al terzo comma, sostituire le parole « temporaneo », con le parole: « straordinario con incarico della gestione per non più di sei mesi »,

2°) aggiungere all'articolo 4 il seguente comma aggiuntivo:

« Uno dei componenti del Collegio sindacale degli Istituti zooprofilattici sperimentali deve essere nominato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali devono trasmettere all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, che ha facoltà di annullarli in tutto od in parte, entro trenta giorni dalla loro ricezione, le deliberazioni e gli atti riguardanti:

a) i regolamenti interni e del personale e le piante organiche;

b) le spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni;

c) le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio per un valore superiore ai 50 milioni ».

PRESIDENTE. In merito a quest'ultimo emendamento debbo fare due osservazioni. Anzitutto esso mi pare superato dalla norma, già approvata in precedenza, secondo la quale gli istituti zooprofilattici sono amministrati secondo uno statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio. In secondo luogo sono perplesso in quanto si è convenuto di lasciare una certa autonomia a questi istituti.

ROSELLI. Mentre si può accettare la partecipazione dell'Alto Commissariato al collegio sindacale degli istituti, l'obbligatoria approvazione da parte dell'Alto Commissariato stesso del regolamento interno mi preoccupa. In questi istituti abbiamo un felice equilibrio fra le norme di gestione privata e il controllo pubblico; il personale è piuttosto ben pagato e su questa base è possibile anche una selezione di valori. Non vorrei che il controllo del regolamento interno da parte dell'Alto Commissariato turbasse questo equilibrio. Così pure per le trasformazioni patrimoniali: l'approvazione della norma proposta potrebbe creare delle difficoltà agli istituti nel caso, per esempio, in cui si trattasse di aprire un nuovo gabinetto sperimentale secondo un determi-

nato indirizzo che potrebbe anche essere avversato dalla scuola ufficiale.

MARENGHI, *Relatore*. Mi associo alle dichiarazioni del Presidente e dell'onorevole Roselli. Quanto al primo dei due emendamenti da me presentati, e che non ha incontrato l'approvazione del Governo, dichiaro di ritirarlo.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Mi rimetto alle decisioni della Commissione per quanto riguarda il secondo comma aggiuntivo che ho presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo presentato dal relatore, onorevole Marenghi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel suo complesso.

« Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono posti sotto la vigilanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica che impartisce anche le direttive tecniche.

Dell'amministrazione degli Istituti fanno parte almeno due funzionari dei ruoli veterinari dell'amministrazione sanitaria, nominati dall'Alto Commissario, e almeno un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'Alto Commissario può, nei casi di urgenti necessità, sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario con l'incarico della gestione per non più di 6 mesi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che la proposta di legge testé esaminata sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge

ROSELLI ed altri: « Ordinamenti degli istituti zooprofilattici sperimentali » (3174):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione.

Aimi, Armosino, Bertone, Bettiol Francesco Giorgio, Biasutti, Bolla, Bonomi, Burato, Chiarini, Del Vescovo, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marenghi, Marilli, Pavan, Pecoraro, Rosati, Sangalli, Scarascia, Sodano, Stella, Truzzi e Zanoni.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI